

dlc

10121 Torino - via Mercantini 5
Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 543824
societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it

Repertorio n. 1.665

Raccolta n. 565

Atto di fusione della "BANCO EMILIANO ROMAGNOLO
SPA" nella "Intesa Sanpaolo S.p.A.".

Repubblica Italiana

Il ventitre novembre duemiladodici,

in Torino, in un ufficio dello stabile sito in
piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi-
denza in Torino, sono personalmente comparsi i
signori:

- Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre
1960, domiciliato a Torino, piazza San Carlo n.
156,

nella sua qualità di procuratore della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino,
piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di
euro 8.545.561.614,72, iscritta nel registro
delle imprese - ufficio di Torino al n.
00799960158, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Ga-
ranzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo
del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto

nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo,

in virtù di procura a rogito Maria TURBIL MARRA-DI notaio in Torino in data 16 novembre 2012, repertorio n. 284.774, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, rilasciata in esecuzione della delibera del consiglio di gestione tenutosi in data 23 ottobre 2012 il cui verbale, redatto da Ettore MORONE notaio in Torino, repertorio n. 115.395/19.577, è stato registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate il 26 ottobre 2012 al n. 12.936 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 25 ottobre 2012;

- Luigi ARICO', nato a Napoli il 28 agosto 1957, domiciliato a Bologna, via Farini n. 17, nella sua qualità di amministratore della "BANCO EMILIANO ROMAGNOLO SPA", con sede in Bologna, via Farini n. 17, col capitale sociale di euro 12.121.877,92, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Bologna al n. 01973701202, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del

decreto legislativo 385/1993 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Intesa Sanpaolo S.p.A.,
in esecuzione della delibera assunta in sede straordinaria dall'assemblea tenutasi in data 18 ottobre 2012 il cui verbale, redatto da Michele ZERBINI notaio in Bologna, repertorio n. 42.116/12.806, è stato registrato a Bologna - 2° ufficio delle entrate in data 22 ottobre 2012 al n. 16.623 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Bologna in data 24 ottobre 2012.

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo,

premettono e attestano che

A) il consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A., nella riunione del 23 ottobre 2012 richiamata in comparizione, ha, tra l'altro, approvato il progetto di fusione per incorporazione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO SPA, con sede in Bologna, via Farini n. 17, e della FINANZIARIA B.T.B S.P.A., con sede in Trento, via Grazioli n. 25, e di aumentare:

- a seguito della fusione per incorporazione

della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO SPA, il capitale sociale della Intesa Sanpaolo S.p.A. di massimi euro 1.960,92 (millenovecentosessanta virgola novantadue) mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di massime n. 3.771 (tremila settecentosettantuno) nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da assegnare ai soci della società incorporanda - diversi dalla società incorporante - che non avessero esercitato il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante ex articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile, nel rapporto di 0,33 (zero virgola trentatre) azioni della Intesa Sanpaolo S.p.A. ogni azione della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO SPA posseduta;

- a seguito della fusione per incorporazione della FINANZIARIA B.T.B. S.P.A., il capitale sociale della Intesa Sanpaolo S.p.A. di massimi euro 125.236,28 (centoventicinquemiladuecentotrentasei virgola ventotto) mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di massime n. 240.839 (duecentoquarantamilaottocentotrentanove) nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,52 (zero virgola cinquanta-

due) da assegnare ai soci della società incorporanda - diversi dalla società incorporante - che non avessero esercitato il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante ex articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile o il diritto di recesso ex articolo 2437, comma 1 del codice civile, nel rapporto di 0,31 (zero virgola trentuno) azioni della Intesa Sanpaolo S.p.A. ogni azione della FINANZIARIA B.T.B. S.P.A. posseduta;

B) l'assemblea della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO SPA, anch'essa richiamata in comparizione, in sede straordinaria ha correlativamente approvato il predetto progetto di fusione, iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Bologna in data 17 settembre 2012;

C) l'assemblea della FINANZIARIA B.T.B. S.P.A. tenutasi in data 18 ottobre 2012 - il cui verbale redatto da Marco DOLZANI notaio in Trento, repertorio n. 67.401/17.303, è stato registrato a Trento in data 31 ottobre 2012 al n. 12.197 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese ufficio di Trento in data 22 ottobre 2012 - in sede straordinaria ha correlativamente approvato il predetto progetto di fusione, iscritto nel

registro delle imprese - ufficio di Trento in data 14 settembre 2012;

D) non sono pervenute contestazioni ex articolo 2437 ter, comma 6 del codice civile;

E) entrambe le fusioni sono divenute eseguibili essendo trascorso il termine di cui all'articolo 2503 del codice civile, ridotto a quindici giorni ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993, senza che da parte di alcun creditore anteriore alla iscrizione del progetto di fusione di cui sopra sia stata fatta opposizione;

F) nel progetto di fusione medesimo è previsto che le due fusioni possano essere perfezionate senza alcun vincolo di interdipendenza e pertanto con atti separati;

G) si intende procedere alla fusione per incorporazione della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO SPA nella Intesa Sanpaolo S.p.A., rinviando ad un successivo atto la fusione per incorporazione in quest'ultima della FINANZIARIA B.T.B S.P.A.;

H) il capitale sociale della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO SPA è ripartito in n. 34.242.593 (trentaquattromilioniduecentoquarantaduemilacinquecentonovantatre) azioni da nominali euro 0,354

(zero virgola trecentocinquantaquattro) cadauna, delle quali n. 11.230 (undicimiladuecentotrenta) detenute da terzi e n. 34.231.363 (trentaquattromilioniduecentotrentunomilatrecentosessantatre) detenute dalla incorporante Intesa Sanpaolo S.p.A., tra le quali n. 200 (duecento) azioni acquistate da quest'ultima a seguito dell'esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile;

I) in data 12 settembre 2012, protocollo n. 0758819/12 la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993 nonché l'accertamento ex articolo 56 del medesimo decreto;

L) le azioni della Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate sul Mercato Telematico Azionario e pertanto dematerializzate.

Tutto ciò premesso e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, essi signori comparenti con- vengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

Fusione

La Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporante", incorpora

la BANCO EMILIANO ROMAGNOLO SPA, di seguito denominata semplicemente "società incorporata", secondo le modalità indicate nel progetto di fusione di cui in premessa.

- 2 -

Effetti

Le parti stabiliscono che, in conformità a quanto indicato nel progetto di fusione stesso:

. gli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2 del codice civile, decorreranno dal 3 dicembre 2012,

. le operazioni effettuate dalla società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 172, comma 9 del D.P.R. 917/86, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

- 3 -

Subentro nei rapporti giuridici

In dipendenza della fusione la società incorporante subentrerà alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri, dovendosi pertanto volturare in capo alla società incorporante tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura della so-

cietà incorporata, e così in particolare le concessioni, autorizzazioni e licenze di qualsiasi natura e specie, i nomi commerciali, la ditta, le insegne, i segni distintivi, i contratti di locazione, attivi e passivi, assicurazione, approvvigionamento, fornitura, appalto, prestazione d'opera, servizio e somministrazione di qualsiasi genere, anche se non ancora perfezionati, inclusi ordini in corso od in corso di esecuzione, i crediti, i debiti, i depositi di qualunque natura e presso chiunque costituiti, i diritti e gli impegni, le pratiche, vertenze, azioni legali, giudiziarie, amministrative, fiscali e tributarie e, più in generale, ogni entità, attività e diritto materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano o che vengano ad essere di spettanza della società incorporata.

In relazione ai debiti ed alle passività in genere della società incorporata trasferiti a seguito della fusione, la società incorporante, in persona del suo rappresentante, dà atto che gli stessi, a tutti gli effetti di legge, sono ad essa accollati e che provvederà al pagamento dei medesimi nei termini e con le modalità contenuti

nei rispettivi contratti o stabiliti dalla legge mantenendo, ove esistenti, le relative garanzie.

La società incorporante subentrerà in particolare nei mandati e nelle procure di natura difensiva ovvero inerenti la rappresentanza processuale.

La società incorporante subentrerà inoltre nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali la società incorporata è titolare in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi; i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore della società incorporata, conserveranno la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore della società incorporante, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del decreto legislativo 385/93.

- 4 -

Assenza eventi ostativi e pregiudizi

Le società incorporate ed incorporante, in persona del rispettivo rappresentante, dichiarano che non si sono verificati eventi ostativi per l'operazione oggetto del presente atto e che non sono stati né saranno compiuti atti pregiudizie-

voli per la stessa.

- 5 -

Aumento capitale società incorporante

Considerato quanto riportato alla lettera H) delle premesse, la società incorporante, alla data di effetto della fusione, darà esecuzione all'aumento del proprio capitale da euro 8.545.561.614,72 (ottomiliardicinquecentoquarantacinquemilionicinquacentosessantunomilaseicentoquattordici virgola settantadue) a euro 8.545.563.541,32 (ottomiliardicinquecentoquarantacinquemilionicinquacentosessantatremilacinquecentoquarantuno virgola trentadue), e cioè di euro 1.926,60 (millenovecentoventisei virgola sessanta), mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di n. 3.705 (tremilasettecentocinque) nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con godimento regolare, da assegnare agli azionisti della società incorporata diversi dalla stessa società incorporante nel rapporto di n. 0,33 (zero virgola trentatre) azioni ordinarie della società incorporante ogni azione della società incorporata, senza conguagli in denaro.

- 6 -

Trattamento delle frazioni

Le parti danno atto che si è provveduto a mettere a disposizione degli azionisti della società incorporata, tramite la Banca IMI S.p.A., un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni della società incorporante, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, si da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Le parti danno inoltre atto che, non consentendo l'applicazione del predetto rapporto di cambio l'emissione di un quantitativo intero di azioni della società incorporante, si è proceduto, come previsto nel progetto di fusione, all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente agli azionisti della società incorporata diversi dalla società incorporante; conseguentemente, resterà a carico della Banca IMI S.p.A., intermediario incaricato del suddetto servizio, il relativo onere, fermo il diritto degli azionisti della società incorporata di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Modifica statutaria società incorporante

Lo statuto della società incorporante, aggiornato all'articolo 5 a seguito dell'aumento di capitale di cui sopra, sarà depositato, successivamente all'effetto della fusione, dal presidente del consiglio di gestione o dal consigliere delegato in virtù dei poteri loro conferiti dal consiglio di gestione nella riunione richiamata in comparizione.

- 8 -

Dichiarazioni fiscali

I componenti dichiarano che il capitale sociale e le riserve della società incorporata ammontano a complessivi euro 28.146.056,92 (ventottomilionescentoquarantaseimilacinquantasei virgola novantadue) e richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 131/86, così come modificato dal D.L. 323/96 convertito dalla legge 425/96.

- 9 -

Spese

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società incorporante.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo ai comparenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono essendo le ore 15,50 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa quattro fogli scritti per tredici facciate intere e fino a qui della quattordicesima.

All'originale firmato:

Fabio RASTRELLI

Luigi ARICO'

Remo Maria MORONE

Allegato "A" al repertorio n. 1.665/565

Repertorio n. 284.774

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

Il sedici novembre duemiladodici,

in Torino, presso la sede della società infranominata, piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, dott. Maria TURBIL MARRADI,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, è personalmente comparso il signor

Andrea BELTRATTI, nato a Torino il 9 febbraio 1959, domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156,

nella sua qualità di presidente del consiglio di gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 8.545.561.614,72, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo

del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo,

in esecuzione della delibera del consiglio di gestione tenutosi in data 23 ottobre 2012 il cui verbale, redatto da Ettore MORONE notaio in Torino, repertorio n. 115.395/19.577, è stato registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate il 26 ottobre 2012 al n. 12.936 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 25 ottobre 2012.

Detto signor comparente, della cui identità personale sono certo, con la presente nomina procuratori della predetta società i signori:

- Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre 1960,
- Franco VILLOSIO, nato a Costigliole Saluzzo (CN) il 17 febbraio 1960,
- Gianfranco SELLA, nato a Torino il 1° dicembre 1967,

affinchè, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per incorporazione della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.P.A., con sede in Bologna, via Farini n. 17, nella Intesa Sanpaolo S.p.A. in conformità al progetto di fusione ap-

provato dal predetto consiglio di gestione in data 23 ottobre 2012.

Ai fini di cui sopra vengono conferiti, sempre in via disgiunta, tutti i più ampi poteri, ivi compresi quelli di:

- stipulare e sottoscrivere l'atto di fusione con ogni eventuale allegato, nonchè quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione;
- inserire nell'atto di fusione tutti i patti, termini e condizioni ritenuti opportuni, compresi effetti attivi e passivi connessi o derivanti dall'operazione;
- rilasciare dichiarazioni necessarie od opportune, anche di carattere fiscale;
- rilasciare eventualmente scarichi da responsabilità;
- assumere obblighi ed impegni;
- compiere quant'altro ritenuto necessario od opportuno.

Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali e da esaurirsi in un unico contesto.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor componente che lo dichiara con-

forme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente, che si rilascia in originale, occupa un foglio scritto per tre facciate intere e fino a qui della quarta.

All'originale firmato:

Andrea BELTRATTI

Maria TURBIL MARRADI Notaio